

487/25

LEGGE REGIONALE

Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

Legge regionale "Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie"

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge :

Art. 1

La Regione Puglia, in attuazione degli obiettivi enunciati negli artt. 2, 9 e 16 dello Statuto, nel rispetto delle competenze statali relative ai rapporti internazionali e comunitari ed al fine di concorrere alla realizzazione di un ordinato sviluppo economico e di progresso sociale, dispone interventi e promuove iniziative atte ad eliminare le cause dell'emigrazione dovute a necessità economiche e sociali ed a tutelare i lavoratori emigrati all'estero o in altre regioni d'Italia e le loro famiglie.

Art. 2

Gli interventi di competenza regionale e il funzionamento regionale degli interventi di competenza degli enti locali sono realizzati con il metodo della programmazione, secondo le disposizioni della presente legge.

Gli interventi regionali sono diretti :

- 1) a promuovere studi, indagini e ricerche sui movimenti migratori che interessano la Regione;
- 2) a favorire le attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali, in forma singola o associata, mediante la erogazione di contributi in conto capitale o in conto interesse nelle spese di gestione, per gli emigrati che rientrino stabilmente nella Regione;
- 3) a favorire l'accesso alla proprietà ed ad altre forme di godimento dell'abitazione degli emigrati che rientrino nella Regione;
- 4) a realizzare nei luoghi di più intensa emigrazione della Regione Puglia , e in collaborazione con i competenti organi dello Stato, mostre dei prodotti tipici regionali ed

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

- a favorirne la commercializzazione;
- 5) a promuovere iniziative a carattere culturale nei luoghi specificati al punto 4), avvalendosi anche delle associazioni fra emigrati;
  - 6) a svolgere opera di informazione fra gli emigrati sugli aspetti della vita regionale in collaborazione delle loro associazioni;
  - 7) a sostenere l'attività delle associazioni che operano per la promozione morale e sociale e culturale degli emigrati e delle loro famiglie;
  - 8) a realizzare tutte le forme di assistenza sociale e scolastica connesse prevalentemente al rientro degli emigrati nella Regione e tese a consentire agli orfani ed ai figli degli emigrati la prosecuzione degli studi;
  - 9) ad orientare la formazione professionale in modo da assicurare ai lavoratori emigranti il pieno inserimento nei luoghi di lavoro prescelti;
  - 10) ad assicurare agli emigrati e loro familiari a carico rientrati definitivamente e non altrimenti assistiti la erogazione dell'assistenza ospedaliera secondo la normativa di cui alla legge regionale 5 gennaio 1975, n. 5 e successive modificazioni.

La Giunta regionale può stipulare convenzioni con organismi bancari e finanziari operanti nella Regione al fine di realizzare al massimo l'utilizzazione nella Regione dei risparmi degli emigrati pugliesi; nella convenzione saranno indicate le forme ed i modi del concorso regionale all'incen-tivazione della raccolta del risparmio degli emigrati presso gli organismi di cui sopra i quali si impegnino a contribuire al perseguimento dei fini di cui alla presente legge.

Art. 3

Gli interventi concernenti l'assistenza sociale, sanitaria e scolastica di competenza comunale sono attuati sulla base di programmi annuali adottati dai comuni singoli o associati nei limiti della disponibilità finanziaria.

I Comuni singoli o associati provvedono alla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente nell'ambito

ai godimenti della abitazione, possono essere assoggettati alla per favorire l'accesso alla proprietà e ad altre forme

Art. 5.

privati o associazioni. Per quanto riguarda le società di risparmio, il criterio di competenze utilizzata dalla Giunta, o mediante il controllo della stessa attività direttamente, oltre la regione si deve avere una struttura finanziaria del mercato del lavoro e già indirizzata per quella regione, la situazione del mercato quindi di interno nella regione, la struttura di emigrazione e di immigrazione, al fine di rilevare i bisogni di cedente articolato a due acciai dettati da specifiche informazioni presso gli uffici centrali dello Stato, degli dati socio-economici di studio, degli dati socio-attivita di studio, indagine e ricerca di cui al pre-

Art. 4.

che si intendono determinante, le quali si trovano in c) alla concessione di appalti di servizi per la seguente condizione particolare di disegno), degli appalti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle rete elettrica, spettacolare e termocentrica a favore degli enti locali e loro pubblici effetti di natura altrui, b) alla erogazione di contributi per l'assistenza medico-sociale, alla vita sociale produttiva, nonché disegnate anche al fine di favorire l'interazione culturale nella regione e che versano in condizioni ecologiche accoglimento ai lavoratori immigrati che ricevono ed esercitano attività di contratti di prima sistemazione e di 24 luglio 1977, con particolare riferimento a delle attività e dei servizi previsti dai D.P.R. n. 616 del

voratori emigrati da alcune cliniche anali, i quali intendono da singoli o in cooperativa acquistare, costituire, riconquistare o ampliare i dipartimenti, controllanti "una clinica" a fondo perduto nella misura massima del 15% del costo totale previsto per la realizzazione dell'opera.

In caso di costituzione di controllante il versato nelle misura del 50% al 100% del riacquisto della concesione ed è

stato per la realizzazione dell'opera.

Le cliniche controllanti sono accertamente detto a una clinica, costituita da un gruppo di soci privati, che si sono associati per la gestione della clinica.

Alle associazioni maggiormente rappresentative che ha aperto a favore degli emigrati progetti e delle loro famiglie sono associate le seguenti:

1. contributi sono erogati sulla base di programma convergente.

2. contributi sono erogati sulla base di studi e misurazione, sociale culturale e per lo svilupimento di servizi istituzionali con particolare riguardo ai casi di persone essere eseguiti controllanti per il potenziamento dei comunitari istituzionali con particolare riguardo ai casi di persone essere eseguiti controllanti per il potenziamento dei servizi sociali culturale e per lo svilupimento di studi e misurazione.

Art. 6

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle formazioni sociali alla programmazione ed al controllo sull'intervento di cui alla presente legge è istituita con decreto del presidente della Giunta regionale, la consultazione per l'emigrazione.

Art. 7

La mancata rendicontazione delle spese sostenute comprese nel bilancio di contabilità:

1. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

2. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

3. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

4. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

5. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

6. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

7. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

8. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

9. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

10. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

11. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

12. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

13. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

14. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

15. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

16. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

17. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

18. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

19. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

20. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

21. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

22. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

23. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

24. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

25. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

26. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

27. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

28. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

29. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

30. amministrativa esclusione dell'associazione dalla assegnazione di concessi.

I componenti la consulte per l'ingressione sono nominati per la durata della legislatura e possono essere confermati. I componenti la consulte per l'ingressione sono nominati per la durata della legislatura e possono essere confermati. La designazione dei vari componenti deve avvenire, ad opera dell'associazione o ente rappresentante trenta giorni prima della scadenza del mandato di ciascun componente; in mancanza, è prorogato nell'ufficio il compognente in carica.

Il vicede presidente è scelto dal presidente fra i componenti della associazione che tutte le lettere e) e f) delle articoli precedenti.

8-2307

a) dalla Consulita regionale e Compsa :  
b) da un rappresentante delle Amministrazioni provinciali  
presso :  
c) da cinque rappresentanti del Comuni della Regione, desi-  
gnati dalla Sezione regionale dell'ANCI ;  
d) da tre rappresentanti sindacali maggiormente rappresentative in  
campo nazionale ;  
e) da quattro rappresentanti istituti di patronato e  
di assistenza sociale a carattere nazionale che assistero  
no gli emigrati e le loro famiglie operando in Italia ed  
all'estero ;  
f) da sette rappresentanti delle associazioni ed organizza-  
zioni a carattere nazionale maggiormente rappresentati-  
ve e a livello regionale, che operano in Italia ed  
estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie ;  
g) da quattro rappresentanti, designati uno classuno dalla  
associazione regionale degl'industrii, dei commercian-  
ti, degli artigiani e degli agricoltori ;  
h) da un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro,  
designato dal suo direttore ;  
i) da quattro rappresentanti designati unitamente dalle  
organizzazioni ed associazioni di cui al precedente pun-  
to (e) ;  
j) da sei emigrati rappresentanti delle associazioni del pa-  
glio all'estero maggiormente rappresentative.

ogni quattro volte lo stesso ufficio, il presidente può avere a partecipare al lavoro della Consulta, senza alcuna condizione, rappresentanti di amministrazione, enti o associazioni privi, per apprezzamenti di funzionalità, enti o associazioni interessati al funzionamento dell'ente, emendazione, e riunzioni delle Consulte sono variate se deesse per le quali si tratta la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza dei componenti che votano.

Le Consulte sono variate se deesse per le quali si tratta la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza dei componenti che votano.

La semplice del presidente è volitiva.

Al consenso di un quarto dei presenti per ogni seduta nella del presidente non si deve aggiungere la necessità di una quarta parte.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale, designato dall'assessore al lavoro.

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

YD201

RECOMMENDED

For more information about the study, please contact Dr. John D. Cawley at (609) 258-4626 or via email at [jdcawley@princeton.edu](mailto:jdcawley@princeton.edu).

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (319) 356-4550 or via email at [mhwang@uiowa.edu](mailto:mhwang@uiowa.edu).

Digitized by srujanika@gmail.com

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (310) 206-6500 or via email at [mhwang@ucla.edu](mailto:mhwang@ucla.edu).

g) esprime parere sui programmi comunali di cui al precedente  
te articolo 3;

h) esprime parere su ogni altro argomento sottoposto al suo  
esame da parte degli organi regionali, degli enti locali e delle associazioni degli emigrati.

La Giunta regionale, su proposta della "assessore competente", sentita la Consulta per l'immigrazione ai sensi dei prece-  
dente articolo, sottopone all'approvazione del Consiglio re-  
gionale il programma annuale di interventi previsti dal pre-  
cedente articolo 2.

Il programma anche l'indicatione dei criteri per  
l'erogazione dei contributi di competenza regionale e per la  
erogazione ai comuni dei fondi per le attività di loro compi-  
tenza.

Il programma prevede il coordinamento degli interventi re-  
gionali con quelli di competenza degli enti locali e la dele-  
ga di funzioni regionali agli enti locali. Nella stessa

Part 10

- La Consulta elegge nel suo seno un Comitato composto di otto membri, il Presidente della Consulta assieme a tre rappresentanti dei partiti, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali, uno rappresentante degli imprenditori e uno rappresentante degli esperti.
- Il Comitato: 1) collabora con l'Assessorato al Lavoro per istruire, predisporre le documentazioni e per proporre argomenti da sottoporre alla Consulta.
- 2) cura le attività ed associative le funzioni delegate dalla Consulta;
- 3) può essere sentito dall'Assessorato al Lavoro su ogni particolare che appartiene all'attuazione e gestione della presente legge.

Part 1

Per gli interventi di competenza regionale di cui alla  
presente legge e autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, la spesa annua di lire 3.500.000,000.

Con la legge di bilancio degli esercizi, dal 1980 e seguenti si provvederà a istituire apposito capitolo relativo agli  
affari della Puglia.

Art. 14

Per gli interventi a favore degli immigrati e degli immigrati della  
sociale europea per interventi a favore degli immigrati e degli immigrati della  
rispettivamente denominati "contribuiti e imposta del fondo  
bilancio saranno correlativamente iscritti appositi capitoli  
negli statti di previsione della spesa dei conti spese  
per interventi a favore degli immigrati e degli immigrati della  
venuti a favore degli immigrati e degli immigrati della  
da contribuiti e imposta del fondo sociale europeo per  
lancio, rispettivamente denominati "assegnazioni per  
tutte nelle stesse di previsione della entrate di classi  
casuno degli anni successivi in appositi capitoli da per  
comune saranno intitolate per l'anno finanziario 1980 e per  
le entrate precedente le lettere b) e c) dei precedenti  
c) degli eventuali contributi speciali della  
b) dei contribuiti e imposta del fondo sociale europeo  
a) degli stanziamenti regionali annui di cui all'articolo  
Le:

Per l'affidazione della presente legge la Regione si avre

Art. 15

Riunì all'interno in vigore della legge regionale 12.11.1974, n. 37.  
di cui alla presente legge è attribuita all'ufficio immigrati  
organizzazione degli effetti, la trattazione degli affari  
zione di cui alla legge regionale 12.11.1974, n. 37.

Art. 12

gazzetta entro il 31 ottobre 1979.  
L'art. 7, il quale provvedono a far pervenire le proprie desti-  
tembre 1979, le designazioni spettanti al soggetto indicati nel  
il presidente della Giunta regionale richiede, entro il 30 set-  
tembre 1979, la costituzione privata dalla presente legge  
emigrazione nella composizione della Consulta regionale per la  
al fine della costituzione della Consulta regionale per la

Art. 17

precedente art. 15.  
ta in vigore della presente legge salvo quanto disposto dal  
la legge regionale 12.11.74, n. 37 e abrogata dalla entro

Art. 16

della predetta legge.  
Le domande presentate entro il 31 dicembre 1979 sulla base  
4, 5, 6 e 7 della legge regionale 12.11.74, n. 37 per tutte  
l'istruttiva relativa ai contabili privati dagli articoli  
La Regione provvede alla definizione dei procedimenti ammi-

(Norma transitoria)

Art. 15

gliò regionale n. 483 del 27.4.1979.  
ra nel bilancio plurimale approvata con deliberata del Consiglio  
gli oneri privati nel presente articolo trovano coperto  
grazie a disposta la spesa annua di lire 15.000.000 (quar-  
Per il funzionamento della Consulta regionale per la  
interventi di competenza comunale di cui ai precedenti arti-  
coli 2 - numero 8 e 3 ed è dotato di uno stanziamento pari  
a L. 2 miliardi).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

lettere

detta consultazione regionale.  
comunizazione che sarà stabilita dall'Assessorato in base  
come secondo le rispettive competenze, corredata della do  
Il richiedente dovrà presentare domanda alla Regione o al  
per tutto detto contributo previsto detta presente legge

Art. 19

to 3.  
sto di cui al secondo comma della stessa precedente articolo  
1979, i comuni sono comunque tenuti ad osservare il dispo  
per gli interventi di competenza comunale, per l'anno  
venti previsti per l'anno 1980.  
dall'art. 3 detta presente legge a tal tempo detti inter  
I comuni sono tenuti ad adottare i programmi previsti

Art. 18

legislate 12.11.74, n. 37.  
tore alla metà più uno dei componenti previsti dalla legge  
tora i suoi componenti al rincaro ad un numero non super  
presente legge ed essa può legittimamente operare anche que  
consulta in carico ai momenti detti esercizi in vigore dalla  
nella forze preventive detta presente legge e prosegue la  
sono alla costituzione detta consultazione per la migrazione  
gr successivamente al 31 ottobre 1979.  
zioni partì ad alcuno la metà più uno dei componenti avven  
precedente ma oltre il conseguimento di un numero di consu  
si procede in modo analogo a quanto disposto dal comma  
la sua completa composizione.

regolare la consultazione stessa con successivo decreto fino al  
gli effetti preventi della presente legge è provvedere ad un  
della stessa, che finalità raggiungerà procedere alla nomina  
pervenute designazioni partì ad alcuno la metà più uno del  
componenti la consultazione, il presidente procede alla nomina  
qualsiasi altra data indica nei comuni precedente siamo

**CONSEGNALE REGIONALI**  
**DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 22 maggio 1979  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
**Tarricoone**

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**  
**Capozza**